

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Roncello prot. n. 635 in data 26 ottobre 2006 e degli atti ad essa connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncello e la memoria prodotta dallo stesso;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007 il Referendario Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale, e resi edotti gli stessi della possibilità della pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della l. n. 205/2000;

Visti gli art. 21 e 26 della l. n. 1034/1971, nel testo risultante dal citato art. 9 della l. n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

La ricorrente Passetti Prefabbricati S.r.l. impugna l'ordinanza del Sindaco di Roncello n. 635 del 26 ottobre 2006, notificatole in pari data. Con tale provvedimento è stato ordinato al sig. Piero Passetti, in qualità rappresentante della suddetta società, di adottare, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, idonei interventi di bonifica acustica atti a garantire il rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti all'art. 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché di comunicare alla Polizia Locale la tipologia degli interventi realizzati, con l'avvertenza che l'inottemperanza all'ordinanza in discorso avrebbe comportato denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p., oltre alle sanzioni di cui alla l. n. 447/1995.

In via cautelare, la Passetti Prefabbricati S.r.l. ha chiesto la sospensione dell'ordinanza sindacale impugnata.

Va al riguardo sottolineato che la società ricorrente è conduttrice di un'area nel Comune di Roncello con sovrastante fabbricato adibito ad attività industriale, consistente in specie nella produzione di travetti prefabbricati in cemento, con utilizzo di impianti e macchinari presi in locazione. L'area scoperta è poi adibita a deposito materiali, movimentazioni e carico/scarico delle merci.

A sostegno del gravame la Passetti Prefabbricati S.r.l. deduce i vizi di:

- violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione del contraddittorio, violazione degli artt. 3, 22 e 24 della l. n. 241/1990, carenza di motivazione, violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la relazione

dell'A.R.P.A. – Dipartimento provinciale di Monza e Brianza, sui cui rilievi fonometrici si basa l'ordinanza impugnata, è stata sì fornita in copia all'odierna ricorrente, ma previa cancellazione dei dati identificativi del luogo dove sono stati effettuati i rilievi acustici, così menomando il diritto di difesa della società (alla quale non era stata data, peraltro, la comunicazione di avvio del procedimento), e perché il provvedimento impugnato sarebbe viziato da assoluta genericità ed indeterminazione del contenuto;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 15 della l. n. 447/1995, in relazione agli artt. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991 e 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché eccesso di potere, poichè l'assenza nel Comune di Roncello di un Piano di zonizzazione acustica renderebbe inapplicabile, nel caso di specie, il criterio dei “valori limite differenziali di immissione”, cui si ispira, invece, l'ordinanza gravata;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della l.r. n. 13/2001, in relazione all'art. 15 della l. n. 447/1995, nonché degli artt. 3 e 4 del d.m. 11 dicembre 1996, perché il Comune avrebbe dovuto richiedere alla Passetti Prefabbricati S.r.l. non gli interventi di cui alla gravata ordinanza, ma la presentazione del piano di risanamento acustico *ex art.* 10 della l.r. n. 13/2001, anche tenendo conto del fatto che la società gestisce un impianto a ciclo produttivo continuo, ossia un tipo di impianti per i quali il criterio “differenziale” deve essere rispettato solo quando risultino violati i valori assoluti di immissione.

Si è costituito ritualmente il Comune di Roncello, eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, previa reiezione, altresì, dell'istanza cautelare.

La ricorrente ha depositato ulteriore memoria, controbattendo alle argomentazioni della difesa comunale ed insistendo nelle proprie tesi.

Nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007 le parti hanno condotto un'esauriente discussione.

In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034/1971, come modificato dall'art. 9 della l. n. 205/2000, in esito alla Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate sul punto le parti costituite.

Infatti, si appalesa manifestamente fondato – sotto tutti i profili in esso dedotti – il primo motivo di ricorso, con conseguente accoglimento di quest'ultimo.

Ed invero, sotto un primo punto di vista, ritiene il Collegio che nel caso di specie vi sia stata violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale (artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990), come lamentato dalla ricorrente, alla quale non è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione dell'ordinanza gravata.

Secondo la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190), infatti, l'art. 7 della l. n. 241/1990 non esclude che l'adempimento dell'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento possa, se le circostanze lo impongano per garantire la genuinità degli accertamenti dell'Amministrazione (il che sicuramente ricorreva nel caso di specie), essere preceduto da controlli, accertamenti, ispezioni svolte senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione e in tal modo sarà messo in condizione di intervenire nella procedura e contestare, se del caso,

la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e l'idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.

Orbene, una siffatta comunicazione è del tutto mancata nel caso di specie, non potendosi a questo fine reputare sufficiente la partecipazione del legale rappresentante della società, sig. Piero Passetti, al sopralluogo conoscitivo del 12 settembre 2006 (che ha preceduto la effettuazione dei rilievi fonometrici da parte dell'A.R.P.A.): la documentazione ad esso relativa, infatti, non chiarisce se in tale occasione il succitato legale rappresentante sia stato reso edotto dell'avvio del procedimento destinato a sfociare nell'ordinanza gravata e che avrebbe richiesto altri adempimenti istruttori, o se, invece, sia stato indotto a credere che si trattasse di un atto conclusivo di un'istruttoria procedimentale, o addirittura di un atto isolato, non destinato a sfociare nell'adozione di alcun provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione.

Neanche si può ammettere che nella fattispecie in esame sussistessero i motivi di urgenza giustificanti l'omissione dell'adempimento in parola, atteso che tali motivi non possono considerarsi *ex se* sussistenti, ma avrebbero dovuto essere invece puntualmente elencati in presenza di un'attività svolta dalla ricorrente, con le medesime modalità e le medesime apparecchiature, sin dal 1990 (circostanza, questa, indicata nel ricorso e che la difesa del Comune non contesta).

L'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 7 della l. n. 241/1990 non ha costituito, nel caso di specie, un mero vizio procedimentale non implicante annullamento *ex art. 21-octies* della l. n. 241 cit., giacché la violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio procedimentale che si è così concretizzata non ha permesso alla ricorrente di contestare gli accertamenti compiuti e quindi non consente, anche alla luce di quanto subito si dirà in ordine alla mancata indicazione dei punti di effettuazione dei rilievi, di affermare che, nel caso di specie, l'atto impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto differente da quello che in concreto ha avuto.

Deve essere altresì condivisa la censura di violazione dei principi in tema di motivazione *per relationem*, in quanto i suddetti principi impongono che l'atto cui si fa riferimento, ancorché non trascritto od allegato al provvedimento, sia specificato tramite i suoi precisi dati identificativi e, qualora non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dagli interessati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 agosto 2006, n. 6817).

In proposito, deve però ritenersi che detta agevole conoscibilità non sia stata garantita nel caso di specie, in cui la relazione A.R.P.A. recante i rilievi fonometrici, su cui si è basata l'ordinanza gravata, è stata sì rilasciata in copia alla ricorrente, ma con un accorgimento (la cancellazione dei dati identificativi del luogo o dei luoghi in cui sono stati effettuati i rilievi), tale da non consentire alla predetta società ricorrente di avere un preciso quadro della situazione fattuale: ciò non può non ripercuotersi in negativo sulla motivazione del provvedimento gravato, in quanto, in sostanza, alla ricorrente non è stato così consentito di farsi un'idea precisa sui presupposti di fatto che hanno determinato la decisione della P.A., in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990.

Sul punto va inoltre aggiunto che la precauzione adottata dal Comune, a tutela, parrebbe, delle esigenze di *privacy* degli interessati, ossia di coloro che avevano presentato esposti avverso l'odierna ricorrente, si è rivelata inutile ed eccessiva, giacché sarebbe bastato al riguardo cancellare i nomi delle persone interessate, ma non necessariamente il numero degli stabili, del pari cancellati, e che non sono dati personali *ex art. 3, comma 1, lett. b)*, del d.lgs. n. 196/2003 nella misura in cui non rendono identificabile una persona, quindi

certamente non lo sono quando si tratti di uno stabile con più appartamenti di proprietà di più persone.

Ma anche qualora i rilievi siano stati svolti presso stabili di proprietà di un solo soggetto (e quindi l'indicazione della via e del numero civico avrebbe potuto reputarsi trattamento di un dato personale *ex art. 3, comma 1, lett. b) cit.*, in quanto idoneo ad identificare una o più persone, nel caso di specie gli autori degli esposti), si sarebbe comunque trattato di dati personali meramente "comuni" e non sensibili, per i quali non sussistevano le ragioni limitatrici dell'accesso di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Dando prevalenza a detti dati personali, il Comune ha, di fatto, impedito alla società ricorrente di comprendere compiutamente il quadro fattuale alla base dell'atto impugnato, menomandone, in ultima analisi, lo stesso diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Né sul punto si potrebbe obiettare che il bilanciamento degli interessi va fatto contrapponendo la protezione dei dati e l'interesse sotteso al diritto di difesa (qui, l'iniziativa economica tutelata *ex art. 41 Cost.*), poiché la difficoltà per la ricorrente di avere consapevolezza della motivazione del provvedimento impugnato arreca un *vulnus* al diritto di difesa in sé considerato.

Infine, e per quanto ora detto, va condivisa la doglianza di genericità del provvedimento impugnato, giacché l'impossibilità per la ricorrente di conoscere i punti dove sono state effettuate le rilevazioni fonometriche è certo di rilevante ostacolo – unitamente all'ampia latitudine delle misure prescritte con l'ordinanza, che parla di idonei interventi di bonifica acustica – affinché la medesima ricorrente sia in grado di dare effettivo adempimento alla stessa ordinanza.

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere accolto, attesa la manifesta fondatezza del primo motivo di gravame e con assorbimento degli altri motivi del gravame stesso.

Sussistono, comunque, giusti motivi per la compensazione delle spese, avendo il Comune adottato le suesposte precauzioni (pur se con modalità non condivisibili) a tutela di un bene – la protezione dei dati personali – anch'esso di rilevanza costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sede di Milano – Sezione Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo per la Lombardia, con l'intervento dei signori magistrati:

Mario Arosio	Presidente
Daniele Dongiovanni	Referendario
Pietro De Berardinis	Ref., estensore